

Capitolo  
Primo

## ***L'informativa di bilancio alla luce dell'adozione dei principi contabili internazionali e del riordino della disciplina contabile europea. Il quadro evolutivo \****

Sommario

1.1. Premessa. – 1.2. L'informativa di bilancio e l'obiettivo dell'uniformità contabile internazionale: aspetti preliminari. – 1.2.1. La prima via europea all'armonizzazione contabile. – 1.2.2. Il successivo approccio UE in tema di informativa di bilancio. – 1.3. L'introduzione dei principi contabili internazionali. – 1.3.1. Il quadro normativo sovranazionale. – 1.3.1.1. Il Regolamento CE n. 1606/2002. – 1.3.1.2. I Regolamenti di recepimento degli IAS/IFRS. – 1.3.2. Il quadro normativo nazionale. – 1.3.2.1. La scelta dell'Italia: la Legge n. 306/2003 (Legge comunitaria 2003). – 1.3.2.2. Il Decreto Legislativo n. 38/2005 (come modificato dal Decreto Legge n. 91/2014). – 1.4. Gli alternativi modelli di bilancio vigenti. – 1.5. L'adeguamento della disciplina contabile nazionale. – 1.5.1. Il processo di ammodernamento della disciplina contabile europea e la semplificazione degli obblighi amministrativi delle piccole e medie imprese: il quadro normativo comunitario. – 1.5.2. Il riordino della disciplina contabile europea: la nuova Direttiva 2013/34/UE. – 1.5.2.1. Finalità e ambito di applicazione: le categorie di imprese. – 1.5.2.2. Principi generali di bilancio e di valutazione. – 1.5.2.3. Documenti di bilancio. – 1.5.2.4. Semplificazioni per le piccole e medie imprese ed esenzioni a favore delle microimprese. – 1.5.3. Il processo di recepimento della disciplina contabile europea: il quadro normativo nazionale. 1.5.4 Il Decreto Legislativo n. 139/2015: la nuova disciplina di bilancio nazionale – 1.6. Conclusioni.

### **1.1. | Premessa**

---

L'integrazione dei sistemi economici nazionali, l'internazionalizzazione delle imprese e la globalizzazione dei mercati, sono fenomeni che da qualche decennio

---

\* A cura di Lorella Merlitti, Dottore di Ricerca in Economia delle Aziende e degli Intermediari Finanziari, e di Diego Valentinetti, Dottore di Ricerca ed Assegnista in Economia aziendale presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. In particolare, i paragrafi 1.5.2 e 1.5.4 sono riferibili a Diego Valentinetti; i restanti paragrafi sono riferibili a Lorella Merlitti.

caratterizzano sempre più l'evoluzione dei Paesi economicamente sviluppati. Essi si basano, oltre che su una forte intensificazione delle relazioni economiche internazionali, anche sulla disponibilità di informazioni affidabili e tempestive sulla base delle quali gli operatori economici sono chiamati ad assumere decisioni sempre più complesse e repentine.

I richiamati fenomeni evolutivi tendono a dispiegare i loro effetti anche sui bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, i quali, come documenti finalizzati a rendicontare le attività ed i risultati delle organizzazioni economiche cui sono riferiti, devono sempre più essere in grado di rendere informazioni utili a tutti gli *stakeholder* dei diversi Paesi in cui dette organizzazioni operano. Nasce da qui l'esigenza di far riferimento, anche nella redazione dei bilanci delle imprese, a regole che siano generalmente accettate a livello internazionale.

L'adozione – sempre più diffusa e generalizzata nei Paesi ad economia progredita – dei principi contabili internazionali IAS/IFRS risponde proprio a questa pressante necessità.

La loro recente introduzione anche nell'Unione Europea ha determinato numerosi e significativi cambiamenti sino a prefigurare – per non pochi aspetti – una vera e propria rivoluzione della cultura contabile continentale.

La formale adozione dei principi IAS/IFRS nei Paesi dell'Unione Europea ha, infatti, innanzitutto determinato un capovolgimento epocale del modello giuridico-formale fino ad oggi radicato nella cultura contabile continentale: i “nuovi” principi contabili internazionali non rivestono più il ruolo di disposizioni tecniche integrative ed interpretative delle norme nazionali aventi forza di legge, ma diventano essi stessi regola vincolante cui informare la redazione dei bilanci d'impresa.

L'iniziale decisione di riferire i principi contabili internazionali solo alle imprese “maggiori” (poi parzialmente rivista con la proposta di un sistema di principi internazionali riferiti alle piccole e medie imprese) ha inoltre fatto sì che, nella maggior parte dei Paesi europei, si sia giunti a configurare un duplice modello di riferimento per la redazione dei bilanci: da un lato il modello ancorato ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e, dall'altro, il «sistema contabile nazionale» – informato alle regole fissate, tra l'altro, dalle direttive europee.

Alla luce dei richiamati fenomeni evolutivi, anche nel nostro Paese, da alcuni anni a questa parte, la normativa in materia di bilancio ha subito significativi cambiamenti connessi sia alla diretta adozione dei principi contabili internazionali che all'esigenza di adeguare la normativa nazionale al modello contabile diffuso a livello internazionale.

Nei paragrafi che seguono in questo primo capitolo vengono proprio delineati i cambiamenti connessi all'attuazione del Regolamento CE n. 1606/2002 di diretta adozione dei principi contabili internazionali e al recepimento della Direttiva CE 2013/34 con le conseguenti modifiche della disciplina civilistica.

## 1.2. L'informativa di bilancio e l'obiettivo dell'uniformità contabile internazionale: aspetti preliminari

La «globalizzazione» del sistema economico internazionale può essere interpretata secondo diverse prospettive (sociale, competitiva, tecnologica, ecc.), ma in generale si può osservare che essa è orientata ad affermare la tendenza alla graduale perdita di significato dei confini e delle barriere esistenti tra Stati e mercati. In questi termini il fenomeno assume una valenza particolarmente significativa allorché riferito ad una risorsa, il capitale finanziario, per sua stessa natura estremamente mobile e fluttuante.

L'accelerazione della dinamica dei mercati finanziari cui le imprese ricorrono per soddisfare il loro fabbisogno finanziario – segnata, tra l'altro, dallo sviluppo del mercato delle emissioni obbligazionarie internazionali e dalla diffusione, tra le imprese di dimensioni maggiori, del fenomeno del cosiddetto *multilisting* (vale a dire della quotazione su più “piazze” finanziarie) – unita alla continua evoluzione dei processi di crescita e sviluppo di iniziative imprenditoriali a respiro internazionale, hanno determinato una crescente complessità ed un più ampio orizzonte geografico delle transazioni economico-finanziarie delle imprese<sup>1</sup>.

Anche il tema generale della comunicazione finanziaria e quello più specifico del linguaggio utilizzato per diffondere sui mercati le informazioni economico-finanziarie richieste dagli *stakeholder* aziendali, hanno subito – quale stretta conseguenza dei fenomeni appena richiamati – accelerati processi evolutivi.

L'intelligibilità della comunicazione economico-finanziaria, infatti, rappresenta uno degli aspetti gestionali più importanti per le imprese che si rivolgono ai mercati finanziari internazionali. In passato i “linguaggi” contabili adottati – spesso speculari alle particolarità della cultura contabile nazionale, alle normative fiscali locali o alle specifiche caratteristiche ambientali d'origine – hanno costituito un ostacolo rilevante alla diffusione internazionale delle informazioni economico-finanziarie delle imprese<sup>2</sup>. In un'economia “globale”, però, il raggiungimento di un rilevante grado di comparabilità e/o di uniformità dell'informativa esterna delle imprese (*in primis* quella legata al bilancio di esercizio) tende a diventare un vero e proprio fattore di sviluppo imprenditoriale ed economico.

---

<sup>1</sup> Sull'argomento si vedano: A. ZURZOLO, *La globalizzazione dei mercati e l'armonizzazione delle regole contabili*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 5, 1997, pp. 815-816 e S. ADAMO, *Prospettive e limiti del processo di armonizzazione contabile internazionale*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 5, 1998, pp. 781-782.

<sup>2</sup> Si veda, al riguardo, R. FERRARIS FRANCESCHI, F. CERBIONI, *Principi internazionali ed effetti locali: opportunità e vincoli del processo di armonizzazione*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, n. 7-8, 2004, p. 386.

In effetti, le ragioni che muovono nella direzione di un processo di convergenza delle regole e delle prassi contabili internazionali sono sempre più significative e numerose.

In primo luogo, va rilevato che, se si migliora l'«intelligibilità internazionale» dell'informazione di bilancio, si riducono le asimmetrie informative tra chi è preposto ad esercitare l'attività di governo dell'impresa e tutti coloro che, a vario titolo, hanno interessi coinvolti nello svolgimento della gestione aziendale su una dimensione globale e che sono, quindi, interessati ad essere informati in merito alle scelte gestionali realizzate dagli organi di governo ed ai correlati effetti economico-finanziari. Infatti, l'esistenza di una comunicazione più trasparente e qualificata con gli investitori permette loro di valutare il rischio concernente l'operazione di finanziamento e, conseguentemente, agevola la circolazione dei capitali nei mercati internazionali (riducendone, tra l'altro, l'onerosità).

In secondo luogo, muovendo verso una maggiore uniformità internazionale del “debito” informativo che le imprese hanno nei confronti dei loro interlocutori ambientali si attenuano, o addirittura eliminano, eventuali squilibri nelle condizioni di competitività delle imprese sui mercati internazionali provocati dagli oneri amministrativi che le imprese stesse sostengono per la tenuta delle scritture contabili, la redazione, la pubblicità e il controllo dei bilanci.

Infine, procedendo nella direzione indicata, si agevola il lavoro dei gruppi internazionali, diminuendo i «costi di omogeneizzazione» dei rendiconti delle singole società correlati alla redazione del bilancio consolidato<sup>3</sup>.

Per descrivere il processo di internazionalizzazione dei modelli di rendicontazione delle imprese occorre, tuttavia, richiamare preliminarmente le due diverse modalità secondo le quali è possibile operare per ridurre le differenze contabili fra i diversi Paesi:

- l'*armonizzazione*;
- la *standardizzazione*.

Per «armonizzazione» s'intende un processo quasi sempre abbastanza lungo, condotto generalmente da un organismo sovranazionale, tendente ad aumentare la comparabilità dei sistemi contabili di differenti Paesi attraverso fasi e approssimazioni successive finalizzate progressivamente alla mediazione delle esigenze e alla convergenza degli interessi informativi in campo. Questo approccio si basa sul presupposto che le diversità esistenti tra i sistemi contabili nazionali siano causate da fattori ambientali e che, di conseguenza, l'armonizzazione possa essere

---

<sup>3</sup> Cfr. P. DEMARTINI, *La ragioneria internazionale e le dinamiche evolutive dei sistemi contabili nazionali*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1, 2000, pp. 58-59.

considerata un obiettivo realistico solo con riferimento a contesti nazionali caratterizzati da uno scenario socio-economico simile<sup>4</sup>.

In sostanza, così concepita l'armonizzazione contabile diventa espressione di un processo diretto al raggiungimento di uno "stato di armonia" cui progressivamente tendono i sistemi contabili nazionali.

L'obiettivo della riduzione delle distorsioni informative diventa, naturalmente, tanto più significativo quanto più veloce è il processo di globalizzazione degli scambi e quanto più stretto è il consolidamento degli organismi sovranazionali che ne dettano tempi e modalità. Rimane però la constatazione che, così concepita, l'armonizzazione contabile si ottiene mediante l'armonia di sistemi diversi, avvicinati ma mai integrabili, in quanto espressione di modelli culturali talvolta inconciliabili<sup>5</sup>.

Quando si parla, invece, di «standardizzazione», si fa riferimento all'intervento di un organismo sovranazionale formalmente riconosciuto con cui si stabiliscono *standard* contabili univoci cui le imprese devono attenersi per la redazione dei bilanci di esercizio. Tale approccio si basa sulla convinzione che le differenze emergenti tra i sistemi contabili nazionali siano solo di natura tecnica e che, quindi, è possibile, oltre che opportuno, mirare alla costruzione di un modello contabile universale<sup>6</sup>.

Ad evidenza, i due approcci appena richiamati, pur caratterizzati dall'obiettivo comune di attenuare le diversità tra i modelli contabili adottati dalle imprese e accrescere invece l'omogeneità delle informazioni che tali modelli sono in grado di generare a vantaggio degli *stakeholder* aziendali, presentano significative differenze sul piano della rigidità e/o flessibilità applicativa.

In particolare, il processo di armonizzazione appare caratterizzato da una maggiore flessibilità in quanto volto a ricercare un attendibile livello di compatibilità tra comportamenti contabili diversi mediante un graduale processo di riconciliazione delle differenze esistenti e nei limiti in cui questo non risulti in evidente contrasto con i differenti fattori ambientali preesistenti.

Al contrario, la scelta della standardizzazione implica un obiettivo di totale uniformità contabile e, quindi, la rigida adozione di un modello comune vincolante in grado di garantire l'uniformità, sia formale che sostanziale, dei criteri di redazione dei bilanci di esercizio<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr. P. DEMARTINI, *La ragioneria internazionale*, cit., pp. 60-61.

<sup>5</sup> Sull'argomento si veda: R. DI PIETRA, *Ragioneria internazionale e armonia contabile*, Cedam, Padova, 2000, pp. 138 e 140.

<sup>6</sup> Cfr. P. DEMARTINI, *La ragioneria internazionale*, cit., p. 60.


<sup>7</sup> Cfr. S. ADAMO, *Prospettive e limiti*, cit., pp. 785-786.

In sintesi, i due approcci descritti muovono verso l'obiettivo di una differente uniformità dei comportamenti contabili, *assoluta* nel caso della standardizzazione e *relativa* nel caso dell'armonizzazione.

Essi, tra l'altro, oltre a poter essere concepiti distintamente, possono essere anche interpretati quali parti di un medesimo processo evolutivo; in definitiva, seguendo un approccio logico-deduttivo che identifichi nell'uniformità assoluta (omogeneità) il fine ultimo, il processo può essere concepito nel complesso come un *continuum* graduale (anche in termini temporali) con un primo stadio di avvicinamento delle differenti posizioni di partenza (armonizzazione) che prelude, in ultima istanza, alla completa omogeneità delle prassi contabili (standardizzazione)<sup>8</sup>.

Quanto detto poc'anzi viene rappresentato nella figura che segue<sup>9</sup>:

Figura 1.1. – I processi di uniformità contabile



Negli ultimi decenni, l'attivazione e la direzione dei processi di armonizzazione e/o standardizzazione contabile internazionale sono state determinate da differenti organismi risultanti l'espressione delle necessità di carattere regionale ed internazionale avvertite nel mondo contabile e provenienti sia dal mondo politico che da quello tecnico-professionale<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Cfr. S. ADAMO, *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile. Processi-Attori-Strumenti: un modello interpretativo*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 50-51.

<sup>9</sup> Nostro adattamento da S. ANDOLINA, R. SILVA, *I nuovi principi contabili internazionali*, Sistemi Editoriali, Napoli, 2004, p. 12.

<sup>10</sup> Tra gli organismi aventi natura politica si ricordano:  
a) in ambito globale:

Nel prosieguo del nostro esame si ripercorrono, in particolare, le tappe caratterizzanti il processo finalizzato all'uniformità contabile implementato negli ultimi anni dall'Unione Europea.

Prima di procedere a tale esame, tuttavia, è utile sottolineare preliminarmente che si tratta di un processo di armonizzazione/standardizzazione nato ed implementato per iniziativa di istituzioni politiche sovranazionali con il significativo coinvolgimento (secondo le modalità che si descriveranno più avanti) di autorevoli organi nazionali espressione delle professioni contabili. Tale modalità è valsa a connotare il processo stesso di una particolare ed evidente valenza, sia formale<sup>11</sup> che sostanziale, che ha manifestato tutti i suoi effetti sia nella velocità con cui

---

– l'OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) nata in sede internazionale dalla necessità di dar vita a forme di cooperazione e coordinamento in ambito economico fra 30 Paesi nel mondo;

– lo IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*), costituito nel 1983, è l'associazione mondiale delle autorità di vigilanza dei mercati mobiliari avente l'obiettivo di promuovere la cooperazione e l'adozione di elevati *standard* regolamentari per assicurare correttezza, efficienza e solidità ai mercati;

b) in ambito regionale: l'Unione Europea.

Mentre tra gli organismi di carattere professionale figurano:

a) in ambito globale:

– lo IASC (*International Accounting Standards Committee*) di cui parleremo più avanti;

– l'IFAC (*International Federation of Accountants*), fondata nel 1977, è l'organizzazione mondiale per la professione contabile. Essa si occupa di sviluppare la professione a livello globale e di armonizzare gli *standard* professionali esistenti nel mondo con l'obiettivo di fornire servizi di altissima qualità nell'interesse politico;

b) in ambito regionale:

– la FEE (*Fédération des Experts Comptables Européens*) è la rappresentante dell'organizzazione contabile professionale in Europa. Inizia ad operare nel gennaio del 1987 con le seguenti finalità:

- promuovere e anticipare gli interessi della professione contabile europea nella direzione di un ampio riconoscimento di pubblico interesse per il lavoro della professione;

- adoperarsi per il miglioramento, l'armonizzazione e la liberalizzazione della pratica e del regolamento di contabilità;

- favorire la cooperazione tra gli organismi professionali contabili in Europa in relazione a questioni di interesse comune sia nel settore pubblico che in quello privato;

- rappresentare la professione contabile europea a livello internazionale.

<sup>11</sup> È utile ricordare che gli strumenti normativi impiegati dall'Unione Europea al fine di realizzare l'omogeneità contabile sono di duplice tipologia e valenza vincolante:

– i regolamenti comunitari;

– le direttive comunitarie.

I primi hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi, a significare la volontà di escludere qualsiasi tipo di deroga – anche parziale – da parte degli Stati membri. Sono, altresì, direttamente applicabili in tutti gli Stati membri e costituiscono, pertanto, il più stringente strumento di attuazione del potere normativo.

Le seconde, invece, vincolano gli Stati membri in merito al risultato da raggiungere, ferma re-

si è proceduto finora verso l'obiettivo dell'uniformità contabile, sia nell'efficacia che le decisioni assunte hanno sinora prodotto sulla realtà fattuale delle imprese e dell'intero sistema economico-finanziario in cui esse operano.

### 1.2.1. | *La prima via europea all'armonizzazione contabile*

Negli ultimi decenni i progressi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili adottati nei Paesi ad economia progredita sono stati significativi soprattutto se si considera che l'omogeneizzazione internazionale dei comportamenti contabili delle imprese richiede sicuramente tempi lunghi e cambiamenti non solo tecnico-contabili, ma anche, e forse soprattutto, culturali<sup>12</sup>.

L'Unione Europea è forse l'istituzione che ha operato più efficacemente per realizzare, sia pure con gradualità, un'effettiva omogeneizzazione dei sistemi contabili dei Paesi aderenti.

Nel processo di armonizzazione internazionale si inserisce, infatti, a pieno titolo, l'emanazione – sul finire degli anni Settanta – delle prime direttive comunitarie in materia contabile, la cui attuazione ha determinato senz'altro un contributo significativo all'avvicinamento delle modalità di rappresentazione contabile delle informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali delle imprese operanti nei Paesi dell'Unione Europea<sup>13</sup>.

---

stando la competenza del legislatore nazionale riguardante la forma e gli strumenti formali a tal fine utilizzabili. Le direttive, dunque, per acquisire efficacia giuridica in ciascuno Stato membro hanno necessità di essere recepite mediante atti normativi interni.

<sup>12</sup> Cfr. S. ADAMO, *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile*, cit., p. 58.

<sup>13</sup> L'importanza dell'armonizzazione contabile in discorso è sicuramente accresciuta dal fatto che l'area europea interessata non appare certo omogenea sul piano delle tradizioni contabili, in quanto caratterizzata dall'esistenza di due distinti "blocchi culturali": quello anglosassone e quello dell'Europa continentale. In particolare, i Paesi appartenenti al primo gruppo rientrano nella c.d. «area della *common law*» in cui la professione contabile riveste un ruolo preponderante attraverso la formazione dei principi contabili che informano direttamente il funzionamento del sistema contabile adottato. Nei Paesi della c.d. «area della *civil law*», invece, come è noto, è la norma scritta a definire la fonte originaria del sistema e della professione contabile; quest'ultima, con l'emanazione di propri principi e regole contabili, riveste un ruolo solo suppletivo ed integrativo delle disposizioni legislative.

Sull'argomento si veda: G. ROSSI, *L'applicabilità del fair value all'interno del modello di bilancio europeo*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, n. 9-10, 2005, pp. 553-554, la quale – in merito alle più significative differenze caratterizzanti le due richiamate aree culturali – ulteriormente precisa che il modello anglosassone si caratterizza per «una larga presenza di società di capitali ad azionariato diffuso che, in via privilegiata, reperiscono fonti di finanziamento ricorrendo ad un mercato dei capitali ampio ed efficiente. L'informativa contabile di bilancio sulla situazione aziendale – che per l'impresa diviene strumento funzionale e, al contempo, necessario per



Per attenuare le significative differenze originariamente caratterizzanti i modelli contabili adottati nei Paesi aderenti, la Comunità Europea ha emanato molteplici direttive, tre delle quali hanno riguardato direttamente i principi di redazione dei bilanci delle imprese. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti:

- la IV Direttiva sui conti annuali delle società di capitali (78/660/CEE);
- la VII Direttiva sui conti consolidati dei gruppi di imprese (83/349/CEE);
- la VIII Direttiva sull'abilitazione dei soggetti incaricati ad eseguire il controllo dei conti annuali (84/253/CEE).

L'emanazione di queste direttive – come si è già osservato – ha costituito il primo tentativo di rendere uniformi e comparabili i bilanci delle imprese europee, sia per quanto riguarda la redazione dei prospetti di bilancio e la presentazione delle poste in essi ricomprese, sia per quanto concerne la definizione dei principi e dei criteri di valutazione delle suddette poste.

In definitiva, le materie disciplinate dalla IV Direttiva CEE – che tra tutte è quella di maggior interesse ai fini del discorso in esame – hanno avuto per oggetto la struttura e il contenuto dei bilanci di esercizio (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa); i principi e i criteri di redazione e valutazione; il contenuto della relazione sulla gestione ed, infine, il regime di pubblicità cui il bilancio è sottoposto.

Per poter valutare appieno il contributo fornito dalla direttiva in questione al processo di armonizzazione contabile, occorre però osservare che la stessa, pur introducendo un ampio quadro di norme comuni in materia di bilancio, ha consentito agli Stati membri di poter scegliere, al momento del recepimento della direttiva nei rispettivi ordinamenti, tra numerose opzioni volta per volta previste per i diversi aspetti del sistema contabile. Tale scelta – correlata all'accentuato livello di flessibilità cui si è inteso informare il processo di armonizzazione nelle sue fasi iniziali – ha tuttavia fatto sì che i singoli Paesi, nel dare attuazione alla

---

attrarre capitale di rischio – identifica quali suoi naturali interlocutori privilegiati “gli investitori presenti e futuri, per i quali è importante conoscere quelle informazioni che consentono loro di capire se l'investimento nell'impresa è destinato a mantenere il suo valore, oppure a variarlo e, in questo secondo caso, in che direzione e in quale misura”». Il modello continentale, invece, «si sviluppa all'interno di un contesto che storicamente si è distinto per il prevalere di imprese gestite da azionisti-amministratori, nelle quali di rado si è fatto ricorso al mercato finanziario per il reperimento dei capitali privilegiando, invece, l'indebitamento presso le banche e gli altri istituti di credito, i cui rappresentanti spesso hanno assunto un ruolo decisivo nel governo economico dell'impresa finanziata. L'informativa di bilancio trova quali suoi naturali interlocutori privilegiati i soci e i creditori aziendali, interessati, gli uni, a conoscere l'entità degli utili prelevabili a titolo di dividendo e, gli altri, a vedere preservata l'integrità del capitale sul quale, eventualmente, rivalersi». Sul tema si veda anche C. CATTANEO, *Le interrelazioni tra armonizzazione contabile e mercati finanziari in Europa*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, n. 3-4, 2002, pp. 126-127.

norma comunitaria, abbiano scelto le opzioni contabili che erano più in sintonia con la loro situazione socio-economica e la tradizione contabile del Paese piuttosto che con un unico processo di convergenza contabile di respiro effettivamente europeo<sup>14</sup>.

I risultati e le conseguenze derivanti dal primo tentativo di armonizzazione contabile a livello europeo sono stati fortemente condizionati dalle caratteristiche appena descritte.

Il sistema delle opzioni ha prodotto tra le singole realtà nazionali differenze spesso anche rilevanti. Ad esempio, l'eterogeneità delle interpretazioni fornite circa il significato e la portata della clausola generale della *true and fair view*, ha generato differenti approcci che hanno inciso profondamente sulla generale impostazione data all'informativa di bilancio nei vari contesti nazionali<sup>15</sup>.

Il primo intervento «armonizzatore» del legislatore europeo, inoltre, non ha potuto offrire alcuna soluzione alle esigenze di rendicontazione delle imprese presenti in uno «spazio» economico-finanziario internazionale extraeuropeo<sup>16</sup>. Per queste imprese, infatti, il modello contabile adottato dai vari legislatori nazionali a seguito dell'intervento comunitario non poteva costituire una soluzione compiuta alle problematiche di comunicazione finanziaria legate alla presenza su importanti mercati finanziari, quali quello statunitense o quelli asiatici.

Infine, occorre rimarcare il problema dei tempi occorsi alla completa adozione delle direttive europee nelle differenti realtà nazionali<sup>17</sup>. Il processo di armonizzazione, iniziato con l'emanazione della IV Direttiva CEE nel 1978, si è infatti concluso solo dopo una quindicina di anni; cosicché alla gradualità con cui volutamente il legislatore europeo ha inteso percorrere la strada dell'armonizzazione contabile si sono aggiunti i ritardi nei tempi di attuazione delle direttive che in alcuni Paesi, come nel nostro, hanno raggiunto livelli imprevedibili.

I limiti e le lacune manifestate dal processo di armonizzazione seguito all'emanazione delle prime direttive «contabili» europee sono stati, poi, ulteriormente accentuati dall'evoluzione repentina dello scenario finanziario internazionale. La globalizzazione dei mercati finanziari internazionali (oltre che europei) ha ben presto imposto alle imprese europee un'esigenza di unificazione contabile real-

---

<sup>14</sup> Pur con scelte differenti in merito alle opzioni contabili, l'obiettivo della comparabilità dei bilanci delle imprese si è ritenuto potesse essere comunque garantito dalle informazioni ulteriori contenute nella Nota integrativa, prevista come terzo documento di bilancio. Cfr. FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea*, Documento n. 13 del 22 maggio 2002, pp. 5-6.

<sup>15</sup> Cfr. E. VIGANÒ, *L'impresa e il bilancio europeo*, Cedam, Padova, 1990, p. 120.

<sup>16</sup> Cfr. S. ADAMO, *Prospettive e limiti*, cit., p. 794.

<sup>17</sup> Come è noto, nel nostro Paese la IV e VII Direttiva sono state recepite con il D.Lgs. n. 127/1991.

mente internazionale volta cioè a rendere effettivamente comparabili i modelli nazionali di bilancio non solo a livello europeo, ma anche a livello sovra-europeo. Al contrario, l'avvicinamento contabile realizzato dalle direttive nell'ambito del descritto processo di armonizzazione, sebbene abbia avuto l'effetto, da un lato, di favorire la standardizzazione contabile a livello di singolo Paese e, dall'altro, di aprire una prima fase di armonizzazione a livello europeo, non ha inteso affrontare in alcun modo i rilevanti problemi connessi con l'apertura dei mercati alla dimensione extraeuropea.

Tutto quanto osservato sinora potrebbe indurre a pensare che il primo processo di armonizzazione comunitaria non abbia raggiunto gli obiettivi di comparabilità dei bilanci cui l'intervento del legislatore europeo era diretto. Prima di formulare un giudizio di tal genere, occorre però riflettere sul fatto che l'obiettivo preminente delle iniziali direttive comunitarie in materia contabile era quello di attuare un primo processo di armonizzazione, riferito ad un ambito strettamente europeo e non ad una dimensione più ampiamente internazionale<sup>18</sup>.

Del tutto diversi appaiono, invece, gli obiettivi delle successive iniziative dell'Unione Europea in materia contabile.

### 1.2.2. | *Il successivo approccio UE in tema di informativa di bilancio*

I problemi emersi a seguito del primo intervento europeo di armonizzazione contabile e la stringente necessità di rispondere alle esigenze informative determinate dai fenomeni di integrazione dei sistemi economico-finanziari internazionali hanno più di recente indotto il legislatore europeo a mutare la strategia adottata in precedenza e ad optare per un percorso di unificazione contabile più pervasivo, rapido, ed effettivamente internazionale, anche attraverso il ricorso a più efficaci strumenti normativi<sup>19</sup>.

L'obiettivo, chiaramente sotteso alla nuova impostazione, è apparso da subito quello di assicurare – anche attraverso l'adozione di un unico sistema di principi contabili internazionali – la piena integrazione dei mercati e delle imprese europee nel sempre più veloce processo di globalizzazione del sistema economico-finanziario internazionale. A livello generale, infatti, sono in breve diventati sempre più evidenti i segnali rivelatori di un processo di convergenza verso un'effettiva unificazione contabile internazionale.

---

<sup>18</sup> Cfr. S. ADAMO, *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile*, cit., pp. 58-59.

<sup>19</sup> Cfr. G. CERIANI, *Introduzione all'armonizzazione dell'informativa di bilancio nell'UE*, in G. CERIANI, B. FRAZZA, *L'implementazione dei principi contabili IAS/IFRS nell'ordinamento giuridico italiano*, Aracne, Roma, 2006, p. 6.

Un primo passo decisivo in tale direzione è stato quello compiuto a Santiago del Cile nel novembre del 1990 ad iniziativa dello IOSCO quando per la prima volta è emerso l'intento – condiviso a livello internazionale – di adottare un unico sistema di principi contabili quale modello di riferimento<sup>20</sup>.

Nella citata conferenza dello IOSCO è stata infatti per la prima volta approvata una risoluzione con la quale si è inteso affermare l'idoneità dei principi contabili emanati dallo IASC<sup>21</sup> ad assicurare una rappresentazione contabile adeguata sia sotto gli aspetti patrimoniali che economici e finanziari ed invitare le organizzazioni aderenti a sostenere l'implementazione di tali principi nei rispettivi Paesi, mediante la propria attività di regolamentazione e di vigilanza.

La scelta degli IAS quale modello di riferimento per procedere nella direzione dell'unificazione contabile internazionale è sicuramente legata al fatto che lo IASC, come organizzazione di matrice autenticamente internazionale, è stato individuato quale naturale "luogo" di mediazione tra le differenti impostazioni contabili adottate a livello internazionale<sup>22</sup>.

La soluzione sin dall'inizio auspicata dallo IOSCO, pertanto, si è basata sul ricorso ad un organismo internazionale – cui partecipano i rappresentanti di tutti i Paesi economicamente sviluppati ed effettivamente interessati al processo di unificazione contabile – che come tale sia in grado di operare per il contempe-

---

<sup>20</sup> Cfr. G. VERNA, *Le nuove frontiere dell'informazione contabile in Europa*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 2002, pp. 422-423.

<sup>21</sup> Lo IASC (*International Accounting Standards Committee*) è stato costituito nel 1973 da un accordo tra gli organismi della professione contabile di alcuni Paesi, tra i quali Francia, Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna con l'intento di elaborare i principi contabili internazionali, i cosiddetti IAS (*International Accounting Standard*). A partire dal 2001, allo IASC si è sostituito un nuovo organismo tecnico, lo IASB (*International Accounting Standards Board*), il quale è incaricato di svolgere la vera e propria attività di elaborazione e revisione dei principi internazionali.

Il nuovo organismo non dipende più in modo esclusivo dalla professione contabile, ma rende partecipi anche rappresentanti del mondo accademico, analisti finanziari, investitori, revisori e rappresentanti del mondo imprenditoriale. A questo profondo cambiamento organizzativo si è accompagnata anche una diversa terminologia: infatti, i principi contabili internazionali, emanati a partire dal 1° aprile 2001, sono stati denominati IFRS (*International Financial Reporting Standards*); i principi adottati precedentemente mantengono, invece, la denominazione IAS, nonché la precedente numerazione.

<sup>22</sup> La stessa situazione – ad evidenza – non si sarebbe verificata, qualora si fosse deciso di prendere come riferimento sistemi di principi contabili anche molto evoluti – quali possono definirsi, ad esempio, i principi contabili statunitensi emanati dal FASB – ma privi del determinante requisito dell'internazionalità. In questo caso, infatti, si sarebbe, inevitabilmente determinata in seno al processo di unificazione contabile internazionale una posizione dominante, quella legata al sistema contabile nord-americano e, conseguentemente, non si sarebbe potuta garantire l'effettiva internazionalità del sistema.

ramento delle divergenti posizioni contabili esistenti a livello internazionale<sup>23</sup>.

Anche l'Unione Europea – aderendo appieno all'impostazione scelta dallo IOSCO – ha preferito non assumersi direttamente l'impegno dell'emanazione di nuovi principi contabili, decidendo invece di rivolgersi e contribuire all'attività di un organismo già esistente.

Cosicché, il 14 novembre 1995 – con l'emanazione della Comunicazione n. 508 intitolata «*Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale*» – la Commissione Europea ha preso formalmente atto che la globalizzazione dei mercati finanziari comporta la necessità, anche per le imprese europee e per i loro bilanci<sup>24</sup>, di fornire una comunicazione economico-finanziaria comparabile su scala mondiale.

Più nello specifico, la Commissione ha individuato come obiettivi generali del nuovo orientamento:

- l'eliminazione del divario esistente tra i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di informazione finanziaria e le esigenze dei mercati internazionali dei capitali;

- il proseguimento dell'attività diretta al miglioramento della compatibilità sovranazionale dei conti;

- la presenza dell'Unione Europea al dibattito internazionale sull'armonizzazione contabile<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> A completamento della scelta effettuata, sempre nel 1995 fu siglato un accordo (*core standards work program*) tra lo IASC e lo IOSCO attraverso il quale le autorità di controllo delle Borse valori dei Paesi aderenti allo IOSCO si sono impegnate a consentire l'ammissione alla quotazione nei mercati finanziari dei loro Paesi alle società con bilanci redatti secondo i principi dello IASC, senza richiedere la redazione di un prospetto di riconciliazione. La prassi della riconciliazione prevede, invece, – come è noto – che le singole imprese utilizzino i principi contabili a seconda dell'ambito nazionale in cui si muovono. Il bilancio, inizialmente redatto nel rispetto delle norme nazionali e delle attese dei destinatari locali, successivamente, attraverso uno schema di riconciliazione, viene riformulato in adesione ai principi richiesti dal nuovo contesto nazionale in cui si interviene. Cfr. P. DEMARTINI, *La ragioneria internazionale*, cit., p. 61.

<sup>24</sup> Va osservato, tra l'altro, che l'attenzione della Commissione è stata già inizialmente incentrata soprattutto sul bilancio consolidato e ciò per l'importanza che tale documento riveste per le grandi imprese a vocazione internazionale.

<sup>25</sup> In realtà, oltre all'orientamento infine adottato, la Commissione ha valutato anche alcune altre «opzioni» teoricamente possibili:

- l'esclusione delle società quotate di maggiori dimensioni dall'ambito di applicazione delle direttive;

- la conclusione di uno specifico accordo con gli Stati Uniti avente per oggetto il riconoscimento reciproco delle norme contabili;

- l'aggiornamento sistematico delle direttive contabili allo scopo di introdurre soluzioni specifiche ai problemi riscontrati;

In aggiunta, oltre a fissare l'obiettivo di una progressiva apertura dell'ordinamento comunitario alla diretta applicazione dei principi IAS, nello stesso documento del 1995 si è ritenuto necessario indicare anche alcuni punti fermi ai quali informare il nuovo processo di armonizzazione contabile:

- in primo luogo, si è deciso di procedere ad una valutazione della compatibilità dei principi IAS con le direttive comunitarie, affinché i vari Stati membri potessero consentire alle imprese di grandi dimensioni di adottare i suddetti principi senza innescare meccanismi di conflitto con le norme europee<sup>26</sup>;
- in secondo luogo, si è ipotizzato che la risoluzione di eventuali difformità potesse avvenire tramite la revisione del principio IAS o, in soluzione estrema, con la modifica delle direttive comunitarie;
- infine, si è soprattutto ipotizzato che un maggiore coordinamento con lo IASC avrebbe in prospettiva consentito all'Unione Europea di influenzare i lavori di emanazione e aggiornamento dei principi con la possibilità di perseguire risultati coerenti con le impostazioni comunitarie.

La scelta compiuta nel 1995 dal legislatore europeo è stata poi riaffermata con forza – sia pure indirettamente – nel maggio del 1999 allorché la Commissione Europea, tramite l'adozione del *Piano d'azione per i servizi finanziari* (COM 232/99/CEE)<sup>27</sup> – nel porre l'accento sull'importanza del settore dei servizi finanziari come motore della crescita e dell'occupazione europea – ha definito le iniziative comunitarie da intraprendere in merito alla raccolta dei capitali nell'Unione Europea ed alla correlata informativa finanziaria. Riguardo a quest'ultimo aspetto, in particolare, il documento ha identificato nella trasparenza, nella comparabilità e nell'attendibilità dei bilanci, i presupposti indispensabili per la creazione di un unico mercato finanziario europeo. Al contempo, però, si è ribadito anche come proprio la difficile comparabilità tra i bilanci delle imprese europee – dovuta ai differenti criteri nazionali utilizzati nella loro redazione – scoraggiasse

---

– la costituzione di un organismo europeo di normalizzazione contabile al quale affidare il potere di emanare disposizioni normative.

Dette iniziative, tuttavia, non sono state considerate praticamente attuabili, visti i tempi di realizzazione oltremodo prolungati e le connesse difficoltà politiche. Cfr. P. PORTALUPPI, *Bilanci del terzo Millennio, Summit 22*, in *Summa*, 24 novembre 2005, in *www.consrag.it*, pp. 10-11.

<sup>26</sup> Al riguardo, la Commissione ha da subito constatato una “sostanziale” comparabilità tra i principi IAS e le prime direttive comunitarie in materia di bilancio. La motivazione della contenuta dimensione delle divergenze nasce dalla circostanza che tra le numerose opzioni previste dalle norme comunitarie è possibile rinvenire le scelte dello IASC. Diverso, invece, è il discorso relativo alle divergenze tra i principi IAS e quelli emanati dai singoli Paesi, in considerazione delle differenti scelte effettuate dai diversi Stati tra le opzioni offerte dalle direttive comunitarie. Cfr. C. CATTANEO, *Le interrelazioni tra armonizzazione contabile e mercati finanziari*, cit., pp. 130-131.

<sup>27</sup> Intitolata «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari».

gli investimenti finanziari in ambito comunitario costituendo, di fatto, un limite al principio della libera circolazione dei capitali. In ragione di tale constatazione si è quindi sottolineata nuovamente, anche in questa diversa sede, la necessità di individuare un *corpus* di principi generalmente accettati a livello internazionale sulla base dei quali predisporre i bilanci delle imprese comunitarie in sostituzione dei principi contabili adottati internamente dai singoli Stati. Anche in questa circostanza, la Commissione ha individuato la soluzione del problema rilevato nell'adozione dei principi dello IASC arrivando ad ipotizzare la possibilità, per le imprese dell'Unione Europea, di utilizzare detti principi in alternativa alle norme e ai principi nazionali.

Successivamente, l'avvento del nuovo millennio ha segnato uno snodo fondamentale nel nuovo processo di armonizzazione contabile europea.

Il 23 e 24 marzo 2000 si è tenuta, infatti, a Lisbona, una sessione straordinaria del Consiglio Europeo, con la quale, nell'intento di accelerare il completamento del mercato interno dei capitali, degli strumenti e dei servizi finanziari, si è stabilito un vero e proprio piano d'azione della Commissione, da attuare entro il 2005, nell'ambito del quale far rientrare anche le misure necessarie ai fini del miglioramento della comparabilità dei bilanci consolidati predisposti dalle società quotate nei mercati regolamentati.

Dunque, proprio con il Consiglio di Lisbona si è stabilito per la prima volta un preciso riferimento temporale per l'implementazione del nuovo modello di armonizzazione contabile europea, fissato nella fine del 2005.

Parallelamente, il 16 maggio 2000, il *Technical Committee* dello IOSCO ha approvato formalmente il complesso dei 30 principi contabili internazionali dello IASC emanati fino ad allora e i 16 documenti interpretativi costituenti il *core set* indicato nell'accordo IASC-IOSCO siglato nel 1995.

Con queste premesse si è così giunti alla fondamentale Comunicazione n. 359 del 13 giugno 2000 dal titolo «*La strategia dell'UE in materia d'informazione finanziaria: la via da seguire*». Con questo documento la Commissione Europea ha formalmente adottato, fin nel dettaglio, la propria strategia finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo delineato dal Consiglio<sup>28</sup>. E se le premesse, nella sostanza,

---

<sup>28</sup> È stato osservato che la strategia che si intendeva perseguire in materia di informazione contabile aveva «la finalità di:

- salvaguardare gli interessi di investitori, creditori e altri soggetti interessati all'andamento economico, finanziario e patrimoniale delle società quotate
- garantire la libertà di concorrenza
- creare un mercato unico, efficiente, competitivo
- migliorare la comparabilità effettiva dei bilanci».

A. PICOLLI, *Perché un nuovo convegno sui principi contabili internazionali*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 2003, p. 463.

coincidevano con quelle esposte nella precedente Comunicazione (del 1995), alcune novità sostanziali sono emerse in tutta la loro importanza nelle pagine conclusive del documento nelle quali si è per la prima volta previsto analiticamente che:

- tutte le società dell’Unione Europea quotate su un mercato regolamentato fossero obbligate ad adottare i principi IAS nella predisposizione dei bilanci consolidati;
- agli Stati membri fosse riconosciuta la facoltà di imporre o di consentire l’utilizzo degli IAS anche alle società non quotate, nonché per l’elaborazione dei bilanci di esercizio, oltre che di quelli consolidati;
- fosse introdotto un opportuno «meccanismo di omologazione» (denominato di *endorsement*) dei principi IAS, idoneo a garantire l’applicazione degli stessi nel contesto dell’UE, verificandone la compatibilità con le direttive contabili e che tale meccanismo fosse applicato ad un duplice livello: uno politico-regolamentare, per salvaguardare la coerenza dei principi contabili adottati con la strategia perseguita dall’Unione nel complesso, ed uno tecnico, con l’ausilio di un apposito Comitato di esperti contabili.

Al fine di rispettare la tempistica stabilita dal Consiglio a Lisbona, la Commissione ha inteso anche individuare un preciso calendario delle attività formalmente necessarie per implementare definitivamente le scelte compiute, impegnandosi a presentare<sup>29</sup>:

- entro la fine del 2000, una proposta di regolamento avente per oggetto l’applicazione degli IAS comprensiva anche della disciplina del meccanismo di omologazione;
- entro la fine del 2001, nuove proposte dirette a modernizzare le direttive contabili comunitarie al fine di assicurarne la compatibilità con gli IAS.

La nuova strategia di convergenza contabile è stata così definitivamente collocata su due piani distinti, ma strettamente correlati<sup>30</sup>:

1. quello della unificazione contabile dei bilanci consolidati delle società quotate (estendibile facoltativamente dagli Stati membri ad altri ambiti societari e al bilancio d’esercizio) e

---

<sup>29</sup> L’impegno assunto dalla Commissione è stato definitivamente sancito il 17 luglio 2000 dal Consiglio ECOFIN, il quale, nell’approvare il contenuto della Comunicazione e nel sollecitare la Commissione stessa a realizzare in tempi brevi il cambiamento prospettato, ha inteso nuovamente sottolineare – nelle proprie conclusioni – che la comparabilità dei bilanci rappresenta un aspetto fondamentale per l’integrazione dei mercati.

<sup>30</sup> Cfr. M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS. Finalità, principi e deroghe*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 358.



2. quello della parziale revisione delle direttive comunitarie per realizzare la compatibilità con le norme internazionali ormai definitivamente adottate a riferimento.

Si tratta, ad evidenza, di una tappa importante, che ha segnato – almeno per le imprese di maggiore dimensione – il passaggio, nel processo europeo di unificazione contabile, dalla fase dell'armonizzazione a quello della standardizzazione. L'impostazione graduale e flessibile che aveva caratterizzato la formulazione delle prime direttive comunitarie in materia contabile, si è trasformata, in questo modo, in un approccio caratterizzato da regole più stringenti e più rigidamente determinate anche in termini temporali<sup>31</sup>. E al centro di questo cambiamento sono stati definitivamente posti i principi contabili internazionali concepiti come corpo di principi condivisi, completo ed autonomo.

### 1.3. | *L'introduzione dei principi contabili internazionali*

---

La scelta di adottare i principi contabili internazionali quale «*corpus di standard contabili*» di riferimento per le società più significativamente esposte ai processi di integrazione economica internazionale – quelle quotate – ha trovato la formale attuazione normativa prima da parte dell'Unione Europea – con il Regolamento CE n. 1606/2002 che ha formalmente recepito i principi contabili internazionali – e successivamente, per quanto concerne il nostro Paese, con appositi interventi normativi volti a definire l'ambito e le modalità di applicazione del nuovo modello contabile “imposto” dalla scelta europea.

Per esaminare più da vicino le modalità secondo le quali il legislatore europeo e quello italiano sono intervenuti in materia, è utile procedere distintamente all'esame del nuovo impianto normativo sovranazionale, prima, e nazionale, poi.

#### 1.3.1. | *Il quadro normativo sovranazionale*

---

In merito all'intervento del legislatore europeo è utile rimarcare nuovamente le modalità tecnico-giuridiche secondo le quali si è inteso procedere.

L'adozione formale in ambito europeo dei principi contabili internazionali è infatti avvenuta – in esecuzione della richiamata proposta contenuta nella COM/

---

<sup>31</sup> Cfr. F. CORNO, *IAS-IFRS: evoluzione e inquadramento generale*, in M. COMOLI, F. CORNO, A. VIGANÒ (a cura di), *Il bilancio secondo gli IAS*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 18-19.

359/00 – con il ricorso ad uno strumento normativo comunitario – il regolamento – di immediata applicazione in ambito nazionale. In altri termini, la Commissione si è affidata ad una fonte normativa che, al contrario delle direttive – le quali per essere applicate necessitano di un intervento legislativo di ogni singolo Stato membro – è vincolante e direttamente applicabile nel territorio di ciascuno Stato, a prescindere da ulteriori disposizioni normative di carattere locale.

La scelta sottolinea, ancora una volta, l'evidente intento di procedere con immediatezza sulla strada dell'uniformità contabile internazionale.

Di seguito si procede, quindi, ad un esame del Regolamento CE n. 1606/2002 e, in maggiore sintesi, dei successivi e numerosi ulteriori regolamenti di recepimento dei principi contabili internazionali, detti anche «omologativi».

### 1.3.1.1. *Il Regolamento CE n. 1606/2002*

Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1606 del 19 luglio 2002, denominato anche «*Regolamento IAS*», ha rappresentato il provvedimento più rilevante elaborato dall'Unione Europea, dopo l'emanazione delle direttive contabili, in tema di armonizzazione contabile internazionale.

Il Regolamento ha sancito l'obbligo per le società i cui titoli siano negoziati in mercati pubblici di applicare un insieme unico di principi contabili internazionali – gli IAS/IFRS – per la redazione dei loro bilanci consolidati. Il documento ha precisato che per «principi contabili internazionali» devono intendersi, non solo gli IAS/IFRS già esistenti al momento dell'emanazione del regolamento o emanati successivamente ad esso, ma anche le relative interpretazioni SIC/IFRIC e le correlate eventuali modifiche<sup>32</sup>.

Analizzando più nel dettaglio l'ambito di applicazione della norma in esame, occorre innanzitutto sottolineare che essa non ha contemplato un obbligo generalizzato di adozione degli IAS/IFRS, ma ha previsto in termini più definiti:

– l'*obbligo* per le società (quotate) i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro dell'Unione europea di presentare i loro bilanci consolidati in base agli IAS/IFRS, a partire dal 1° gennaio 2005<sup>33</sup>;

– la *facoltà* per gli Stati membri di consentire o prescrivere l'adozione degli stessi principi contabili internazionali anche<sup>34</sup>:

- per le società quotate UE, con riferimento ai bilanci d'esercizio;

---

<sup>32</sup> Cfr. Regolamento CE 19 luglio 2002, n. 1606, artt. 1 e 2.


<sup>33</sup> Cfr. Regolamento CE 19 luglio 2002, n. 1606, art. 4.

<sup>34</sup> Cfr. Regolamento CE 19 luglio 2002, n. 1606, art. 5.

- per le restanti società, con riguardo sia ai bilanci d'esercizio sia ai bilanci consolidati.

In termini schematici, il quadro complessivo che emerge dalla norma richiamata è il seguente<sup>35</sup>:

Figura 1.2. – Ambito di applicazione del Regolamento n. 1606/2002



Quindi, per gli Stati membri si è così aperto un ventaglio di soluzioni. Il campo di applicazione può, infatti, essere limitato – come pure la norma consente – alle sole società quotate e ai loro bilanci consolidati (con un intervento, quindi, estremamente selettivo), ma ad ogni Stato membro è stata anche consentita la possibilità di estendere, in via obbligatoria o facoltativa, l'adozione dei principi contabili internazionali anche ad altre imprese (non quotate) e tipologie di bilancio (*in primis*, quello di esercizio)<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Nostro adattamento da FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *L'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia. Disciplina aggiornata dopo il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38*, Documento n. 23 del 25 luglio 2005, p. 3.

<sup>36</sup> Cfr. S. AZZALI, *Armonizzazione internazionale ed evoluzione della disciplina del bilancio*, in S. AZZALI (a cura di), *L'informativa di bilancio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 3.

Inoltre, l'art. 9 del Regolamento ha previsto che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 (si ricorda, l'obbligo di adozione degli IAS/IFRS per il bilancio consolidato delle società quotate UE dal 1° gennaio 2005), gli IAS/IFRS fossero applicabili, solo a partire dal 1° gennaio 2007, per le società:

- i cui soli titoli di debito siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualunque Stato membro;
- i cui titoli siano ammessi alla negoziazione pubblica in un Paese terzo e che, a tal fine, già utilizzino principi contabili riconosciuti in ambito internazionale<sup>37</sup> a partire da un esercizio iniziato prima della data di pubblicazione del regolamento.

Oltre a fissare il campo di applicazione (obbligatorio o facoltativo) delle nuove disposizioni, il Regolamento ha prescritto anche i requisiti di cui necessitano i principi contabili per poter essere recepiti, nonché la procedura da seguire per la loro implementazione – resa necessaria proprio per garantire la presenza di detti requisiti – definita di «omologazione» (o *endorsement mechanism*)<sup>38</sup>.

In particolare, si è previsto che l'omologazione dei principi contabili internazionali necessiti della verifica preliminare dei seguenti requisiti<sup>39</sup>:

- assenza di contrasto con la «clausola generale» della *rappresentazione veritiera e corretta* prevista dalle direttive contabili<sup>40</sup>;
- rispetto del principio della tutela dell'interesse pubblico europeo (in linea con le conclusioni dell'ECOFIN del 17 luglio 2000);
- coerenza con i requisiti di *comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità* ai quali si ritiene debba rispondere un'informativa rivolta a costituire il fondamento per assumere decisioni in campo economico e giudicare l'operato degli amministratori di una società.

Si è quindi sancito che, solo se i principi rispondono a questi requisiti, possono ottenere l'omologazione della Commissione Europea e diventare, a pieno titolo, vincolanti per gli Stati membri.

È utile precisare che il meccanismo di omologazione o *endorsement* – attraverso il quale, lo si ribadisce, i principi contabili internazionali devono essere vagliati al fine di verificare la presenza dei requisiti ritenuti vincolanti dal legislatore eu-

---

<sup>37</sup> Il riferimento è ai principi statunitensi, gli US GAAP.

<sup>38</sup> Cfr. M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, cit., p. 359.

<sup>39</sup> Cfr. A. ZURZOLO, *I tempi e i protagonisti dell'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 2003, p. 474, nota 10 e M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, cit., pp. 359-360.

<sup>40</sup> Questo implica che il principio può non essere conforme in senso stretto a ogni specifica norma delle direttive comunitarie.